


Regolamento

per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di reclutamento di personale

Rev. n.	Data	Firma
01.00	11.01.2017	

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici costituite sia per il reclutamento di personale che per la predisposizione di apposite graduatorie di lavoratori idonei.

Nella determinazione dei compensi la Nuova Carbinia s.r.l. ha seguito i seguenti criteri:

- si è ispirata ai principi di determinazione dei compensi previsti per le amministrazioni pubbliche fissati dal D.P.C.M. 23.3. 1995;
- si è basata sulla corrispondenza del sistema di inquadramento del personale aziendale, basato sul CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi, con il sistema delle classificazioni funzionali adottato nel DPCM.

Art. 2 – COMMISSIONI INTERNE ED ESTERNE

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Aziendale per il reclutamento del personale, la Commissione giudicatrice è nominata dall'Organo amministrativo della Società ed è formata da almeno tre componenti, di cui un Presidente, esperti nelle materie oggetto della selezione.

I componenti della Commissione possono essere sia interni alla Società e sia esterni, con la precisazione che i componenti interni devono ricoprire un inquadramento contrattuale almeno pari a quello del profilo oggetto dell'avviso di selezione.

Ai componenti interni alla società non è prevista erogazione di compensi, ad eccezione delle ore di straordinario occorse per lo svolgimento del compito, stante il principio di onnicomprensività del trattamento retributivo, mutuato dalla normativa prevista per i dipendenti pubblici di cui al Decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 (art. 2, comma 2, TUIPI).


In particolare si richiama la regola per cui l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (art. 2, comma 3, TUIPI) che sono, tra l'altro, anche l'unica fonte legittimata a definire il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente.

Trattamento accessorio che potrà essere erogato solo se collegato ad una performance che dovrà essere oggetto di specifica valutazione o all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute. (art. 45 TUIPI)

Art. 3 – COMPENSI BASE

A ciascun componente esterno viene corrisposto, per ogni tipo di procedura concorsuale adottata, un compenso base differenziato come segue:

- **per concorsi e graduatorie per personale da inquadrare al 2°, 3° e 4° livello del CCNL :** Euro 103,29
- **per concorsi e graduatorie per personale da inquadrare al 5°e 6° livello:** Euro 206,58
- **per concorsi e graduatorie per personale da inquadrare al 7° livello e Quadro:** Euro 258.23

Rev. n.	Data	Firma
01.00	11.01.2017	

Art. 4 – COMPENSI INTEGRATIVI

A ciascun componente delle commissioni esaminatrici e di valutazione esami viene corrisposto, per ogni tipo di procedura concorsuale adottata, un **compenso integrativo** stabilito come segue:

- **per concorsi e graduatorie per personale da inquadrare al 2°, 3° e 4° livello del CCNL:**
 - Euro 0,43 per ciascun elaborato o candidato esaminato
- **concorsi e graduatorie per personale da inquadrare al 5° e 6° livello:**
 - Euro 0,49 per ciascun elaborato o candidato esaminato
- **concorsi e graduatorie per personale da inquadrare al 7° livello e Quadro:**
 - Euro 0,62 per ciascun elaborato o candidato esaminato.

Art. 5 – VARIAZIONE DEI COMPENSI

I compensi di cui sopra sono aumentati del 20% per i presidenti delle commissioni e diminuiti del 20% per i segretari delle commissioni; Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni giudicatrici di concorsi per le sole prove orali relative a profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori, è dovuto il compenso base stabilito dal precedente art. 3, ridotto del 50%, ed il solo compenso integrativo di cui all'art. 4 .

Art. 6 - LIMITI

I compensi di cui all'art. 3 e 4 non possono comunque eccedere cumulativamente i limiti di seguito precisati:

- **per i concorsi relativi a posti da ricoprire con inquadramento di 2°, 3° e 4° livello:** Euro 1.032,91
- **per i concorsi relativi a posti da ricoprire con inquadramento di 5° e 6° livello:** Euro 2.065,83
- **per i concorsi relativi a posti da ricoprire con inquadramento di 7° livello e Quadro:** Euro 2.582,28

I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 20% per i presidenti, nonché ridotti della stessa percentuale per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione del 50% dei compensi di cui all'art. 5.


Art. 7 - SOTTOCOMMISSIONI

Nel caso di suddivisione delle commissioni giudicatrici in sottocommissioni, ai componenti di quest'ultime competono i compensi base di cui all'art. 3 ridotti al 50% per cento e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 4 .

I compensi integrativi di cui sopra sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero dei candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono superare i limiti previsti dall'art. 6.

Art. 8 - COMPONENTI DIMISSIONARI O DICHIARATI DECADUTI

Ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici di concorso che

Rev. n.	Data	Firma
01.00	11.01.2017	

si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti, i compensi di cui agli artt. 3, 4 e 5 sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

Art. 9 - PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA

Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di € 25,82 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche.

Art. 10 - PERSONALE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI E PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO

Su proposta del Presidente della Commissione e previa autorizzazione del Rappresentante Legale della Nuova Carbinia s.r.l. possono essere individuati dipendenti da impegnare in attività di supporto all'espletamento dei lavori per la valutazioni degli elaborati e per la formulazione della graduatoria di merito. Nelle ore eccedenti quelle normali previste per la giornata lavorativa va corrisposta l'indennità di lavoro straordinario per le ore effettivamente svolte in eccedenza.

L'indennità di lavoro straordinario va corrisposta in aggiunta all'indennità di cui all'art. 8 se il dipendente è stato pure addetto alla vigilanza.

Art. 11 – RIMBORSO SPESE

Ai componenti delle commissioni provenienti da sedi di servizio diverse dal comune di Carovigno spetta, nel corso delle singole operazioni concorsuali, il rimborso delle spese debitamente documentate nella misura stabilita dalla normativa vigente.

Art. 12 – DETERMINAZIONE CONTRIBUTO SPESE CONCORSUALI

Per la partecipazione a tutti i tipi concorso i candidati devono versare un contributo di € 20,00. Il versamento del contributo può essere eseguito mediante versamento in conto corrente bancario **IBAN IT02 G 05424 79140 000001000342** intestato a Nuova Carbinia S.R.L., con indicazione obbligatoria, nello spazio riservato alla causale di versamento, della dicitura "contributo spesa concorso pubblico". La mancata presentazione della ricevuta comprovante il pagamento del contributo non permetterà al candidato di sostenere le prove d'esame.

Per la partecipazione alla formazione di graduatorie di lavoratori idonei non è dovuto alcun contributo dei partecipanti.

Art. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il regolamento trova applicazione per la determinazione dei compensi per le commissioni di cui all'art. 1 da liquidare in data successiva alla sottoscrizione del presente atto deliberativo.

Rev. n.	Data	Firma
01.00	11.01.2017	